

FANANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO 01

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

ART. 01

LA COMUNITA'

01. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHE' ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DAI CITTADINI, PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA.

04. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

ART. 02

L'AUTONOMIA

01. L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA COSTITUISCE IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA FORMAZIONE, CON LO STATUTO ED I REGOLAMENTI, DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 03

LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE, ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE, ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVI DELL'AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE E NE INDIRIZZA E REGOLA I PROCEDIMENTI E GLI ATTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA LEGALITA'.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI

NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE, ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

05. LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI SARA' ASSICURATA NELLE FORME PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 09 .

CAPO 02

IL COMUNE

ART. 04

IL RUOLO

01. IL COMUNE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' STABILITE DALLO STATUTO ED I PRINCIPI GENERALI AFFERMATI DALL' ORDINAMENTO.

02. COORDINA L' ATTIVITA' DEI PROPRI ORGANI NELLE FORME PIU' IDONEE PER RECEPIRE, NEL LORO COMPLESSO, I BISOGNI E GLI INTERESSI GENERALI ESPRESSI DALLA COMUNITA' ED INDIRIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AFFINCHE' PROVVEDA A SODDISFARLI.

03. ASSUME LE INIZIATIVE E PROMUOVE GLI INTERVENTI NECESSARI PER ASSICURARE PARI DIGNITA' AI CITTADINI E PER TUTELARNE I DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRANDO LA SUA AZIONE A PRINCIPI DI EQUITA' E SOLIDARIETA', PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'.

04. PROMUOVE E SOSTIENE LE INIZIATIVE DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DI ALTRI SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DEI CITTADINI.

05. ATTIVA E PARTECIPA A FORME DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE, PER L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI SOPRA E PLURICOMUNALI, CON IL FINE DI CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLE GESTIONI, DI AMPLIARE ED AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLE UTILITA' SOCIALI REALIZZATE DA UN MAGGIOR NUMERO DI CITTADINI, DI RENDERE ECONOMICO E PEREQUATO IL CONCORSO FINANZIARIO PER LE STESSE RICHIESTO.

06. PROMUOVE E PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI COMPRESI IN AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA COMUNI TRADIZIONI STORICHE, CULTURALI E TERRITORIALI, ECONOMICHE E SOCIALI OMOGENEE CHE, INTEGRANDO LA LORO AZIONE ATTRAVERSO IL CONFRONTO ED IL COORDINAMENTO DEI RISPETTIVI PROGRAMMI, RENDONO ARMONICO IL PROCESSO COMPLESSIVO DI SVILUPPO.

ART. 05

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE, ISTITUZIONE AUTONOMA, E' L' ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA', DELLA QUALE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI GENERALI, CON L' ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, SALVE QUELLE ESCLUSE DALLE NORME RICHIAMATE NEL PRECEDENTE COMMA. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

03. LE FUNZIONI PROPRIE DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E, PER QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI AD ALTRE COMUNITA', DAGLI ACCORDI ED ISTITUTI CHE ORGANIZZANO E REGOLANO I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE STESSE.

04. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUB-DELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

ART. 06

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL DECENTRAMENTO.

02. LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUISCONO OBIETTIVO PRIMARIO DEGLI ORGANI ELETTIVI, DELL'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI RISULTATI CONSEGUITI SONO PERIODICAMENTE VERIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E RESI NOTI AI CITTADINI.

03. APPOSITE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI ATTUANO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , GARANTENDO AI CITTADINI INTERESSATI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 07

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

01. I CONFINI GEOGRAFICI CHE DELIMITANO LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ATTRIBUITO AL COMUNE DEFINISCONO LA CIRCOSCRIZIONE SULLA QUALE LO STESSO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ED I SUOI POTERI.

02. IL COMUNE PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE OD ALL'ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L'EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' POSTA IN FANANO, PIAZZA MARCONI 01 E PUO' ESSERE MODIFICATA SOLTANTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL COMUNE HA DIRITTO DI FREGIARSI DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

ALLO STESSO ATTRIBUITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

CAPO 03

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 08

I REGOLAMENTI COMUNALI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO. PER REALIZZARE L'UNITARIETA' E L'ARMONIA DELL'ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE, LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE TRA LORO SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO.

03. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER 15 GIORNI ALL'ALBO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

CAPO 04

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 09

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

01. IL COMUNE PER REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ADOTTA NELL'AZIONE DI GOVERNO, IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE SECONDO CRITERI IDONEI A REALIZZARLO, ASSICURANDO ALLA STESSA I MEZZI ALL'UOPO NECESSARI.

02. CONCORRE, QUALE SOGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO

STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

03. PARTECIPA, CON PROPRIE PROPOSTE, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI E DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE.

04. NELL'ESERCIZIO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E NEL CONCORSO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE, IL COMUNE PERSEGUE LA VALORIZZAZIONE A LIVELLO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA' E LA TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI DEL SUO TERRITORIO.

05. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO ED OGNI ALTRA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE, GENERALE E DI SETTORE, CON EFFETTI ESTESI ALLA COMUNITA' ED AL DI FUORI DI ESSA, O ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA, APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

ORDINAMENTO

ART. 10

NORME GENERALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L' ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI TRA GLI ORGANI ELETTIVI PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA' DALLA QUALE E' ELETTO.

02. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L' AZIONE COMPLESSIVA DELL' ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. LE ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO SONO ESERCITATE SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL' ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L' INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 12

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL' ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO L' ATTIVITA' CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE COMPRENDENTE I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI

E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, GLI ORGANISMI COSTITUITI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI;

B) AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE QUALI I REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E

DELLE TARIFFE;

C) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI CHE COSTITUISCONO I PIANI DI INVESTIMENTO; AGLI ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;

D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA.

02. IL CONSIGLIO, CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, DEFINISCE, PER CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO E PROGETTO, I RISULTATI CHE COSTITUISCONO GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELL'ENTE E DETERMINA I TEMPI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.

03. IL CONSIGLIO PUO' STABILIRE CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, I CRITERI GUIDA PER LA LORO CONCRETA ATTUAZIONE ED ADOTTARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E L'OPERATO DELL'ORGANIZZAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO CON L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DI PROVVEDIMENTI, DEI QUALI IL REVISORE DEI CONTI ABBAIA SEGNALATO LA NECESSITA' PER ESIGENZE DI CARATTERE FINANZIARIO E PATRIMONIALE, CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA' COMUNALI.

05. IL CONSIGLIO PUO' ESPRIMERE, ALL'ATTO DELLA NOMINA ED IN OGNI ALTRA OCCASIONE NE RAVVISI LA NECESSITA', INDIRIZZI PER ORIENTARE L'AZIONE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI IN ENTI, AZIENDE, ORGANISMI SOCIETARI ED ASSOCIATIVI, SECONDO I PROGRAMMI GENERALI DI POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

06. IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI, SU TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE ED INTERPRETARE CON TALI ATTI LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE.

ART. 13

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, PER LE ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;

B) DELLE ISTITUZIONI, GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, SOCIETA' CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI

SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE O ALLE QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI AL PUNTO B DEL PRECEDENTE COMMA L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E' ESERCITATA NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAGLI ORDINAMENTI DI CIASCUNO DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO VERIFICA CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO, LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, CON GLI INDIRIZZI GENERALI DALLO STESSO ESPRESSE E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

04. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DELLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO CON FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO E TUTTE LE VOLTE CHE SARA' INVITATO DAL SINDACO, PER RIFERIRE O DARE PARERE CONSULTIVO SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

05. LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DEGLI ALTRI ENTI ED ORGANISMI DI CUI AL PUNTO B DEL 01 COMMA E' ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MEZZO DEL SINDACO E CON LA COLLABORAZIONE DELLA GIUNTA SECONDO LE NORME STABILITE DAI LORO ORDINAMENTI E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 14

GLI ATTI FONDAMENTALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL 02 COMMA DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON LEGGI AD ESSA SUCCESSIVE, NONCHE' QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALLA LORO SURROGAZIONE.

ART. 15**LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI**

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI.

02. NEI CASI IN CUI E' PREVISTO CHE DI UN ORGANO, COLLEGIO O COMMISSIONE, DEVE FAR PARTE UN CONSIGLIERE COMUNALE, QUESTI E' SEMPRE NOMINATO O DESIGNATO DAL CONSIGLIO. SI APPLICA AI NOMINATI QUANTO DISPONE L' ARTT. 05 DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 .

03. LE CANDIDATURE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, PROPOSTE PER LE NOMINE DI CUI AL 01 COMMA, SONO PRESENTATE AL SINDACO DAI GRUPPI CONSILIARI O DAGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, NEI CASI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. IL SINDACO LE SOTTOPONE ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, LA QUALE VERIFICA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' ED IL POSSESSO DEI REQUISITI RITENUTI NECESSARI PER LA NOMINA PROPOSTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLE NOMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA, OSSERVANDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, QUANDO SIA PREVISTA LA PRESENZA DELLA MINORANZA NELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO O, COMUNQUE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DELL'ULTIMO DEI TERMINI SUDETTI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLA NOMINA CON UN SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA.

06. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI CESSANO DALLA CARICA NEL CASO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, CON LE MODALITA' STABILITE DAL SUCCESSIVO ART.

02.

07. LA REVOCA DI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON LE MODALITA' DI CUI AL 02 COMMA ARTT. 27 .

ART. 16**PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD ABBIANO ESPRESSO VOTO

CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI:

- ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO;
- PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO INTERROGAZIONI, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

- DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DALLO STESSO, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;
- DAL SEGRETARIO COMUNALE, DALLA DIREZIONE DELLE AZIENDE OD ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESA. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO PER ISCRITTO. SONO COMPRESSE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA DEL PRIMO CONSIGLIO, ALLA QUALE SONO COMUNICATE. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'IMMEDIATA SURROGAZIONE.

07. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBIA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE, DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO DI INTERESSI.

08. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A CINQUE SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

10. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA HA CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DALLA SOMMA DEI VOTI DI PREFERENZA. IL CONSIGLIERE ANZIANO ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA TALI FUNZIONI IL CONSIGLIERE CHE, TRA I PRESENTI, RISULTA ANZIANO SECONDO I REQUISITI SOPRA PRECISATI.

ART. 17

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI DI UNA SOLA LISTA SIA STATO ELETTO UN SONO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO

IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO SECONDO IL PRESENTE STATUTO.

03. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI. CONCORRE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI ED ASSICURA LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NEL MODO MIGLIORE. HA FUNZIONI DI COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE ALTRE COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, LE NORME PER IL SUO FUNZIONAMENTO ED I RAPPORTI CON IL SINDACO CHE LA PRESIEDE, LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E LA GIUNTA COMUNALE.

05. CON IL REGOLAMENTO SONO DEFINITI I MEZZI E LE STRUTTURE DI CUI DISPONGONO I GRUPPI CONSILIARI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE, AL SUO INTERNO, COMMISSIONI PERMANENTI, STABILENDONE IL NUMERO E LE COMPETENZE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTANO, CON CRITERIO PROPORZIONALE E VOTO PLURIMO, COMPLESSIVAMENTE TUTTI I GRUPPI.

03. I GRUPPI DESIGNANO I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI IN PROPORZIONE ALLA LORO CONSISTENZA NUMERICA, ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL 01 COMMA ED ENTRO LO STESSO TERMINE LI COMUNICANO AL SINDACO.

04. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ESAMINA LE DESIGNAZIONI PERVENUTE E PROVVEDE A COORDINARLE IN MODO DA RENDERE LA COMPOSIZIONE PROPOSTA PER CIASCUNA COMMISSIONE CONFORME AI CRITERI INDICATI DAL REGOLAMENTO.

05. IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, CHE VIENE EFFETTUATA CON VOTAZIONE IN FORMA PALESE.

06. IL PRESIDENTE DI CIASCUNA COMMISSIONE E' ELETTO DALLA STESSA, NEL PROPRIO SENO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

07. IL SINDACO, GLI ASSESSORI NONCHE' I CONSIGLIERI CHE NON FANNO PARTE DELLE COMMISSIONI POSSONO PARTECIPARE OD ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

08. IL REGOLAMENTO DETERMINA FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI, NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED ASSICURA NELLE FORME PIU' IDONEE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

ART. 19

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

01. L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED A TUTTI I CONSIGLIERI.
02. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E LA TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.
06. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.
07. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE DI NORMA CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO NEL QUALE SONO STABILITE LE MODALITA' PER TUTTE LE VOTAZIONI.
08. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, ESSE DEVONO ESSERE SEGRETE.
09. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, PREPOSTO ANCHE ALLA REDAZIONE DEL VERBALE.

ART. 21

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DI INTERVENTI, PROGETTI E PIANI DI PARTICOLARE RILEVANZA, CHE NON

RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, STABILITO L'OGGETTO DELL'INCARICO ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO.

02. SU PROPOSTA DEL SINDACO O SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI, IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI TENUTI DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI. DELLA COMMISSIONE FANNO PARTE RAPPRESENTANTI DI TUTTI I GRUPPI. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, PRECISATO L'AMBITO DELL'INCHIESTA DELLA QUALE LA COMMISSIONE E' INCARICATA ED I TERMINI PER CONCLUDERLA E PER RIFERIRE AL CONSIGLIO. LA COMMISSIONE HA TUTTI I POTERI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DA SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO.

ART. 23

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIE, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO CINQUE GIORNI.

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO

UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHÉ TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE.

05. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITÀ, RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 24

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA È L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITÀ CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITÀ DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL

CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE È STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITÀ DALLA STESSA SVOLTA SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE, DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.

ART. 25

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, IN FORMA COLLEGIALE E CON LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO. PER LA VALIDITÀ DELLE SUE ADUNANZE È NECESSARIA LA PRESENZA DELLA METÀ DEI SUOI COMPONENTI, ARROTONDATA ALL'UNITÀ SUPERIORE.

02. LA GIUNTA È CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. È PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA È ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ COLLEGIALE DELLA GIUNTA.

04. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO,

L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.

ART. 26

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA PARTE DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA. L'ADUNANZA VIENE PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 27

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE D'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CASSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 28

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE PER LA REDAZIONE DEL VERBALE.

02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, I RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, I REVISORI DEI CONTI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI,

AZIENDE, CONSORZI E COMMISSIONI.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO DAL REGOLAMENTO INTERNO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 29

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO, NELLE FUNZIONI DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE, LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO.

03. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

04. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

05. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOPRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AI COMUNI, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

06. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

07. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACCOLLA DELLA SPALLA DESTRA COL COLORE VERDE RIVOLTO VERSO L'ALTO.

ART. 30

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI.

02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PER GLI STESSI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

03. COMPETE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DISPONENDO NELLE RELATIVE ORDINANZE I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI AL FINE DI ARMONIZZARE L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI

UTENTI.

ART. 31

IL VICE-SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI

ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO O DEL VICE-SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 32

POTERI DI ORDINANZA

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

06. IL VENIR MENO DEL SINDACO, PER QUALSIASI CAUSA, COMPORTA LA NECESSITA' DEL RINNOVO DEL GOVERNO LOCALE, DATA LA INSCINDIBILITA' DELLA SUA ELEZIONE DA QUELLA DELLA GIUNTA E DALL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL CONSIGLIO.

CAPO 05

LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 33

LE COMMISSIONI COMUNALI

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO

CONSIGLIO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DALLA STESSA RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEVONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 34

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA LA PIU' ELEVATA DEMOCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO FRA GLI ORGANI PREDETTI ED IL CITTADINO.

02. ASSICURA AI CITTADINI, ATTRAVERSO LE FORME PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI E DAL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, CONTRIBUENDO CON LE LORO PROPOSTE ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE ESSI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA O SU TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

ART. 35

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DAGLI STESSI COSTITUITE, AI SENSI DELL'ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE, LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO,

LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP, LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO, LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI, ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

04. UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, DOTATA DELLA STRUTTURA OPERATIVA NECESSARIA, E' PREPOSTA AD ORGANIZZARE I RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI. ESSA PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE IN APPOSITI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. IN UNO DEGLI ALBI SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E DEL LAVORO. NELL'ALTRO ALBO SONO REGISTRATE LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, ALLO SPORT ED ALLA QUALITA' DELLA VITA.

05. SONO ISTITUITE LA CONSULTA DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELLE ATTIVITA' SOCIALI E LA CONSULTA DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLO SPORT E DELLA QUALITA' DELLA VITA, ORGANISMI ATTRAVERSO I QUALI IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DEI CITTADINI, ATTRAVERSO ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI CONSULTAZIONE. LE DUE CONSULTE ESERCITANO LE LORO FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI.

06. LE DUE CONSULTE SONO ELETTE OGNI TRE ANNI DALLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI REGISTRATE NEI RELATIVI ALBI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE FISSA IL NUMERO DEI COMPONENTI DI OGNUNA. CIASCUNA CONSULTA ELEGGE IL PROPRIO PRESIDENTE E PUO' NOMINARE DEI COORDINATORI PER SEZIONI DI ATTIVITA'.

07. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE SPECIALI, DEI CONSORZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI ED I DIPENDENTI DI DETTI ENTI ED ORGANISMI, NON POSSONO FAR PARTE DELLE CONSULTE DI CUI AL QUINTO COMMA.

ART. 36

L'ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE

01. LE CONSULTE COLLABORANO CON LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, ALLE CUI RIUNIONI PARTECIPANO, PER INVITO O SU LORO RICHIESTA, CON LA SEZIONE PREPOSTA AL SETTORE DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.

02. LE CONSULTE PRESENTANO AL SINDACO PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI, DA QUESTO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED ALLA GIUNTA COMUNALE PER CONOSCENZA. LA COMMISSIONE CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE INTERESSATO DECIDE CIRCA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA ALL'ULTERIORE ESAME DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. SE LA DECISIONE E'

NEGATIVA, ESSA VIENE COMUNICATA CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, ALLA CONSULTA PROPONENTE, ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. SE LA DECISIONE E' POSITIVA VIENE TRASMESSA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, SECONDO LE COMPETENZE, CHE PROVVEDONO A DARE ESITO A QUANTO PROPOSTO O RICHIESTO OD A FAR CONOSCERE IN CASO DI DINIEGO LE MOTIVAZIONI. LA DECISIONE E' ADOTTATA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALL'INVIO DELLA PRATICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE E, COMUNQUE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLO STESSO.

03. LE CONSULTE SONO PREVIAMENTE E CONGIUNTAMENTE INTERPELLATE DAL CONSIGLIO A MEZZO DEL SINDACO E CON L'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E DELLA GIUNTA COMUNALE ALL'ATTO DELL'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE, DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI DI ATTUAZIONE DELLO STESSO DI INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA E SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO.

04. IL SINDACO, SU INVITO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE O DELLA GIUNTA COMUNALE, RICHIEDE IL PARERE DELLA CONSULTA COMPETENTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI FONDAMENTALI CHE INCIDONO IN MISURA RILEVANTE SUGLI INTERESSI E SULLE CONDIZIONI DEI CITTADINI.

05. LE CONSULTE ESPRIMONO I PARERI LORO RICHIESTI, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MOTIVAZIONI, ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA NELLA QUALE PERVIENE LORO L'ATTO DEL SINDACO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE, ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO, ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE, UNA RIUNIONE APERTA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE DUE CONSULTE, NELLA QUALE IL SINDACO ILLUSTRALO " STATO DELLA COMUNITA' " NEI SUOI CARATTERI ESSENZIALI. I PRESIDENTI DELLE CONSULTE ESPRIMONO IL LORO GIUDIZIO SUI RISULTATI RAGGIUNTI, VERIFICANO INSIEME AL CONSIGLIO LO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI E PROPONGONO NUOVI OBIETTIVI.

07. LE CONSULTE IN ADUNANZA PLENARIA APPROVANO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI L'ELENCO COMPRENDENTE NON MENO DI 03 CANDIDATI, FRA I QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO CAPO 06 ELEGGE IL DIFENSORE CIVICO.

08. I CANDIDATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO SONO PRESCELTI FRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, CHE PER PUBBLICA CONOSCENZA, ASSICURANO LE PIU' AMPIE GARANZIE DI INDIPENDENZA, PROBITA', EQUITA' E RISULTANO DOTATI DELL'ESPERIENZA, COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E SENSIBILITA' SOCIALE PER ESERCITARE LE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE.

09. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALLE CONSULTE L'INVIO DI INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, ATTI AD EFFICACIA GENERALE INSIEME A COPIA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI UTILI PER ATTIVARE LA LORO PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

10. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSICURA ALLE DUE CONSULTE LOCALI I MEZZI STRUMENTALI ED IL PERSONALE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA'.

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA UNO O PIU' CITTADINI, DALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PUNTO 03 ARTT. 35, DIRETTI A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA', SONO SOTTOPOSTE DAL SINDACO ALL'ESAME ISTRUTTORIO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE DI CUI ALL'ARTT. 36 ED ASSEGNATE AL COMPETENTE ORGANO COLLEGIALE CHE DEVE ADOTTARE, SULLE STESSE, MOTIVATA DECISIONE CHE DEVE ESSERE NOTIFICATA A TUTTI I PRESENTATORI DELLA PROPOSTA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA STESSA.

02. LA COMMISSIONE CONSILIARE INVITA I PRESENTATORI DELL'ISTANZA OD UNA LORO DELEGAZIONE AD ASSISTERE ALLA RIUNIONE NELLA QUALE VIENE EFFETTUATO L'ESAME PRELIMINARE DELLE LORO PROPOSTE ED A FORNIRE CHIARIMENTI E PRECISAZIONI.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED IL REFERENDUM

ART. 38

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHiesto, CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA, L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE, RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE CON PUBBLICI AVVISI AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 39

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI E INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA, RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO,

AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI, SU RICHIESTA PRESENTATA CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 1/6 DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLI DELLE AZIENDE SPECIALI;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;
- D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
- E) MATERIE DI BILANCIO E SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- F) DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE O DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE.

08. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 40

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI

GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN

PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE

INIZIATO

D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI

VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO

ENTRO 03 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER

L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU'

IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 41

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE

MOTIVATI CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE ENTRO 120 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL

SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI

AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA

ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD

EMETTERE PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DA ADOTTARSI ENTRO 09 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA

LEGGE N. 241/1990 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE, LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMI, SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI, DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEVONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 04

L'AZIONE POPOLARE

ART. 42

L'AZIONE SOSTITUTIVA

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, NEL CASO CHE LA GIUNTA COMUNALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTONO MOTIVI E CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'ENTE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'ATTORE NON ABBA UN INTERESSE DIRETTO NELLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE RITENGA CHE SUSSISTANO ELEMENTI EMOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 05

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 43

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO, E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI

COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE, LA GIUNTA UTILIZZA I MEZZI PIU' IDONEI PER RENDERE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

ART. 44

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E NELLE MODALITA' DI CUI AL 04 COMMA DELL'ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 241/1990 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI GRUPPI, PERSONE E IMPRESE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.

04. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

05. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L'ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI ED ALLE ASSOCIAZIONI.

06. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO OD IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSO INUTILMENTE 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA.

07. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 QUINTO E SESTO COMMA DELLA LEGGE N. 241/1990 .

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 45

ISTITUZIONE E RUOLO

01. IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ESERCITATO DAL DIFENSORE CIVICO, ORGANO ISTITUITO CON IL PRESENTE STATUTO CHE NE REGOLA L'ELEZIONE E L'ATTIVITA'.

ART. 46

REQUISITI

01. IL SINDACO RICEVE LE PROPOSTE DI CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DAI PRESIDENTI DELLE CONSULTE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 36. RIUNISCE, NEI GIORNI PRECEDENTI L'ADUNANZA, UNA APPOSITA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE E PER RICERCARE UNA SCELTA UNITARIA DA PROPORSI AL CONSIGLIO.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COLUI CHE SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO I PRINCIPI GIURIDICI GENERALI CHE REGOLANO L'ELEZIONE ALLE CARICHE COMUNALI.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' INDICATE AL PRECEDENTE COMMA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DALLA CARICA PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA CON VOTAZIONE SEGRETA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 47

ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA A SCRUTINIO SEGRETO CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO DUE VOTAZIONI INFRUTTUESE, PER L'ELEZIONE, DA TENERSI NELL'ADUNANZA SUCCESSIVA, E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AVVIENE NELLA PRIMA ATTUAZIONE DELLE PRESENTI NORME, ENTRO 09 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN VIA ORDINARIA L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

04. RIMANE IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA.

05. NEL CASO DI DIMISSIONI O VACANZA DELLA CARICA NEL CORSO DEL QUINQUENNIO, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NUOVA ELEZIONE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA.

ART. 48

PREROGATIVE E FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA LE SUE FUNZIONI CON PIENA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA E CON TUTTI I POTERI CHE LE STESSE RICHIEDONO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI O PER PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, LE CONCESSIONI DI SERVIZI, I CONSORZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE I PROVVEDIMENTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE EGLI PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ENTRO UN TERMINE DA LUI FISSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSANO ESSERGLI OPPOSTI DINIEGHI O IL SEGRETO D'UFFICIO. PUO' STABILIRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE CON IL RESPONSABILE INTERESSATO ALLA PRATICA, ENTRO TERMINI PREFISSATI, E PUO' RICHIEDERE ALLO STESSO RELAZIONE SCRITTA IN MERITO ALLO STATO DEL PROCEDIMENTO ED A PARTICOLARI ASPETTI DELLO STESSO DA LUI RILEVATI.

04. ACQUISITE LE DOCUMENTAZIONI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, COMUNICA AL CITTADINO, OD ALL'ASSOCIAZIONE CHE HA RICHiesto L'INTERVENTO, LE SUE VALUTAZIONI E L'EVENTUALE AZIONE PROMOSSA. SEGNA LA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LE IRREGOLARITA' ED I VIZI DI PROCEDURA RILEVATI INVITANDOLO A PROVVEDERE AI NECESSARI ADEGUAMENTI, IN CASO DI RITARDO, ENTRO I TERMINI PRESTABILITI. COMUNICA AGLI ORGANI SOPRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, LE CARENZE ED I RITARDI RISCONTRATI.

05. SE IL PROVVEDIMENTO CHE VIENE ADOTTATO NON RECEPISCE LE SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, NELLO STESSO DEVONO ESSERE INSERITE LE RELATIVE MOTIVAZIONI. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA RAVVISI IL PERMANERE DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

06. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO UNA SEDE IDONEA E LE DOTAZIONI DI PERSONALE E STRUMENTALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.

07. AL DIFENSORE CIVICO E' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI FUNZIONE IN MISURA PARI A QUELLA STABILITA DALLA LEGGE PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

ART. 49

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO LE DISFUNZIONI SEGNALATE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI APRILE E RESA PUBBLICA NELLE FORME PREVISTE DALL'ARTICOLO 43 DELLO STATUTO.

02. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA IL DIFENSORE CIVICO EFFETTUA

SPECIFICHE SEGNALAZIONI CHE IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 50

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI E, NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI, I RESPONSABILI DEI SERVIZI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON I CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA LE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA, SECONDO I CRITERI SOPRASTABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, DISPONE, ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE, IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E LE DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE IN BASE ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL

PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE. PERSEGUE UN COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE STESSE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE, SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI, HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

05. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

06. ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO AL PRESENTE ARTICOLO SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

07. SONO EQUIPARATI AI DIRIGENTI LE FIGURE APICALI DELLE DIVERSE AREE FUNZIONALI PRESENTI NELLA STRUTTURA, SENZA CHE QUESTO COMPORTI CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DI DIRIGENZA E TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPOLLENTE AI DIRIGENTI.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 51

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSI DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA SENZA DIRITTO DI VOTO ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA A MEZZO DI RESPONSABILI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. ESERCITA OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO ED IN PARTICOLARE LE SEGUENTI:

- A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- B) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- C) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI

ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

D) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

E) HA IL POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE SECONDO IL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

TITOLO 05

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO 01

COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 52

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE LORO MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 53

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

03. PER PARTICOLARI TIPI DI SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA, LA PARTE RELATIVA ALLA PRODUZIONE POTRA' ESSERE GESTITA IN FORMA CONSORZIATA CON ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI. LA

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A QUESTA ATTIVITA' GESTITA IN FORMA CONSORZIATA E' CONDIZIONATA DAL PRINCIPIO CHE SIA SEMPRE ASSICURATA LA MAGGIORANZA DELLA RAPPRESENTANZA AGLI ENTI PUBBLICI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO.

ART. 54

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE, CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO LE PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 55

LE AZIENDE SPECIALI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, E' EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI REVISORE DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 08.06.1990 N.

142. SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIMENSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. E' NOMINATO A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAMI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E' PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO.

ART. 56

LE SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE A SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI AL COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI, NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA' A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO 01

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 57

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI TRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO DALLA STESSA STABILITO SIA ALLE INTESSE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO TRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA TRA COMUNE E PROVINCIA PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 58

I CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO. LA TRASMISSIONE AGLI ATTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI

PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA 05 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA.

09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA STABILITI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

CAPO 02

ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 59

OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL

COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO CON PROPRIO ATTO FORMALE APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL

COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL'ACCORDO, INFORMANDONE LA GIUNTA ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 06

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 60

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO:

- IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE;

- IL BILANCIO PLURIENNALE;

- LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE CHE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO PUO'

ESSERE POSTO IN VOTAZIONE ANCHE SE SIANO PRESENTI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

ART. 61

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE UN ELENCO SPECIFICO DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER L'ATTUAZIONE.
02. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON CUI VERRA' DATO ALLO STESSO ATTUAZIONE.
03. IL PROGRAMMA PUO' ESSERE SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

CAPO 02

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 62

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI L'EFFICIENTE E L'EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.
02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI, TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

ART. 63

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE.
02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.
03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

CAPO 03

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 64

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO UFFICIO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI STESSI.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO DI REGOLA ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA INFORMA PREVENTIVAMENTE LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE E PROCEDE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO OVE QUESTA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. OVE IL COMODATO OD USO GRATUITO RIGUARDI BENI IMMOBILI DEL

PATRIMONIO COMUNALE, L'ATTO E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA COMUNALE PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE DI REGOLA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 65

IL REVISORE DEI CONTI

01. LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE E' AFFIDATA AD UN SOLO REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA 02 LETTERE A , B , C , ARTT. 57 LEGGE N. 142/1990 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE, SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON DILIGENZA E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCOTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGE APPOSITA RELAZIONE, CON CUI ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO IN SEDUTA PUBBLICA CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE ANCHE SE SIANO PRESENTI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

ART. 66

IL RENDICONTO DI GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

CAPO 05

APPALTI E CONTRATTI

ART. 67

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE ALLE PERMUTE ALLE LOCAZIONI, AGLI AFFITTI, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE

ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE LEGGI PREVISTE IN MATERIA.

04. LA PRESIDENZA NELLE GARE D'APPALTO E' AFFIDATA AL PERSONALE DI LIVELLO APICALE DEL COMUNE.

CAPO 06

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 68

FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E, NEL CASO IN CUI, ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO, SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

CAPO 07

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 69

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLA LEGGE.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 08

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 70

LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI DALLA LEGGE NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARNE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

ART. 71

LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI NELLE MATERIE CHE IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO RISULTANDO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE. LA REGIONE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

02. IL COMUNE CONCORRE ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

ART. 72

LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ESERCITA ATTRAVERSO LA PROVINCIA LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATIVA CON QUELLA DEGLI ALTRI COMUNI, NELL' AMBITO PROVINCIALE.

02. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA CHE ESERCITA IN QUESTA MATERIA TUTTE LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE SULLA BASE DI PROGRAMMI, DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, SIA NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

ART. 73

LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE, ASSEGNANDO ALLA STESSA LE RISORSE NECESSARIE. LA DELIBERAZIONE DI DELEGA E' ADOTTATA IN SEDUTA PUBBLICA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE.

TITOLO 09

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 74

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04

COMMI TERZO E QUARTO DELLA LEGGE N. 142/1990 .

02. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO SOTTOPOSTE A PARERE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DA RICHIEDERSI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ENTRO LO STESSO TERMINE SONO INVIAE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE. L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

05. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE O ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

06. LA PROPOSTA DI REVISIONE O ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINCHE' DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

07. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DI NORME DEL PRESENTE STATUTO POSSONO ESSERE RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE SU ISTANZA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 75

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.